

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI DONATO, MARTELLI, ANIASI, ARTIOLI, BALZAMO,
BORGOGLIO, FELISETTI, FERRARI MARTE, FERRARINI,
FIANDROTTI, LODIGIANI, PIERMARTINI, TRAPPOLI**

Presentata il 5 febbraio 1986

Attuazione della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 85/337,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti
pubblici e privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo ormai e con intensità crescente si è fatta strada la convinzione che nella realizzazione di opere — intendendosi tale espressione nel suo significato più ampio, comprensivo di ogni genere di lavori, impianti o attività materiali sul territorio — debba essere esplicitamente considerato l'ambiente; e in particolare che debba valutarsi « l'impatto » che le opere determinano, in misura reversibile o irreversibile, leggera o profonda, temporanea o permanente, sull'ambiente, sia quello naturale che quello costruito, e che il giudizio sulla natura e misura di tale impatto costituisca uno degli aspetti da considerare all'atto della autorizzazione alla realizzazione dell'opera, ed anche all'esercizio di un'attività o all'effettuazione di un lavoro.

La esplicita e formalizzata considerazione dell'ambiente ha dato luogo ad un procedimento amministrativo, denominato valutazione d'impatto ambientale.

Quando, nel 1976, in Francia — sulla base soprattutto della precedente esperienza statunitense — si introdusse questo istituto, lo si definì « rivoluzionario », in quanto esso si basa su un contenuto tecnico — *dossier* o studio d'impatto — che è frutto di un lavoro interdisciplinare, teso alla costruzione ed alla stima degli impatti potenziali, nonché alla individuazione delle misure per eliminare, correggere o compensare le conseguenze negative determinate dall'opera, attività o lavoro. Una novità per i procedimenti amministrativi usuali.

Dal giugno 1985, com'è noto, la CEE ha adottato una direttiva che introduce

nell'ordinamento europeo tale procedura, impegnando gli Stati membri ad adeguarvisi.

Già prima di tale direttiva nel paese si è sviluppato un intenso dibattito sulla natura del procedimento, nonché sui suoi contenuti tecnici. Del resto l'iter della direttiva comunitaria è stato lungo e piuttosto travagliato.

Insieme al dibattito tecnico ed a quello politico-amministrativo, si sono sviluppate diverse iniziative concrete di studio, promosse soprattutto da amministratori regionali, provinciali e comunali, condotte già nello spirito della direttiva comunitaria e sulla scorta delle esperienze internazionali di ricerca. In qualche caso, gli studi così condotti hanno assunto rilevanza per provocare la sospensione di lavori già autorizzati, determinando difficoltà dovute alla mancanza di organica disciplina della materia. Ed anche a livello formativo si sono avute le prime esperienze concrete, a opera di istituti culturali, associazioni scientifiche, ordini professionali.

Sulla valutazione d'impatto ambientale si è incentrata gran parte dell'attività dell'istituendo Ministero dell'ambiente e molte regioni hanno predisposto già disegni di legge per l'introduzione nei loro ordinamenti di questo procedimento.

La presente proposta di legge ha quale proprio obiettivo il recepimento della direttiva comunitaria secondo una linea di pensiero che recepisce i risultati più interessanti del dibattito, nell'ambito della più generale finalità di dare finalmente risposte organiche ai problemi finora troppo poco risolti, della tutela e del miglioramento dell'ambiente e, con esso, della stessa qualità della vita.

La opportunità della presente iniziativa legislativa si evidenzia ulteriormente in rapporto alla circostanza che oggi il paese è di fronte ad una nuova stagione di realizzazioni in campo di opere pubbliche, rispetto alle quali è assolutamente necessario considerare il problema ambientale, e in rapporto ai vantaggi — in termini ad esempio di economia turistica — che si collegano ad una riqualificazione

della nostra immagine sotto il profilo ambientale.

La proposta di legge non si limita però al solo recepimento ed armonizzazione con il nostro ordinamento della direttiva comunitaria; essa persegue anche le seguenti altre finalità: a) migliorare il processo decisionale pubblico, in termini di certezza ed efficacia nonché di « economie istituzionali » previa una semplificazione e riassunzione, seppure parzialmente, del vigente sistema autorizzativo; b) migliorare la qualità delle progettazioni; c) rilanciare la logica e la prassi della pianificazione territoriale ed urbanistica.

* * *

Il testo proposto si divide in tre parti; la prima reca le disposizioni generali, che si applicano a tutte, indistintamente, le procedure di impatto ambientale; la seconda reca le disposizioni da applicare alle procedure rimesse alla competenza decisionale degli organi statali; la terza reca le disposizioni da applicare alle procedure affidate totalmente ed esclusivamente alle regioni.

A queste ultime, infatti, si è inteso affidare un vastissimo settore di competenze, che comprende la piena disciplina della valutazione di impatto ambientale per alcune categorie di opere da sottoporre sempre, secondo la direttiva CEE, alla procedura, ed indicate nella tabella A, allegata alla proposta di legge, nonché per tutte le categorie di opere che sono da sottoporre alla procedura quando posseggano determinate caratteristiche, indicate nella tabella B allegata alla proposta di legge. Si è ritenuto invece di riservare alla competenza statale le procedure relative alle restanti categorie di opere (tabella A, nn. 1 e 7) la cui natura o entità sono tali da far attribuire rilevanza preminente all'interesse nazionale ad esse connesso. Peraltro anche per queste categorie di opere è previsto, con marginale rilevanza nel procedimento, l'intervento consultivo delle regioni, il cui avviso è anzi determinante quando si manifesti un contrasto con norme e vincoli

di natura ambientale contenute nei piani urbanistici.

Le tre parti sopra menzionate del testo proposto possono così sinteticamente illustrarsi.

1) Nel capo primo, dedicato alle disposizioni generali, vengono enunciati oggetto, finalità e contenuto della valutazione d'impatto ambientale e sono indicate le caratteristiche degli studi d'impatto da predisporre a cura dei soggetti che promuovono, in conformità alla direttiva CEE; sono altresì fissate regole miranti ad assicurare correttezza, rapidità e pubblicità dei procedimenti — secondo il disegno tante volte auspicato, di una amministrazione più moderna ed efficiente — ed a consentire la più ampia partecipazione, soprattutto di soggetti qualificati, tra cui gli istituti universitari e le associazioni ecologiche, ammessi a promuovere speciali udienze conoscitive. È prevista in questo capo la delega legislativa al Governo — che si ritiene necessaria in relazione alla particolare materia e alla incidenza sulle competenze regionali — per la individuazione delle caratteristiche che provocano la sottoposizione dei progetti della tabella B alla procedura di valutazione di impatto ambientale; è rimessa invece alle deliberazioni del CIPE la fissazione dei criteri e degli indirizzi necessari per definire parametri e modalità della valutazione di impatto ambientale. Infine è molto importante, e qualifica l'intero testo, la norma che sancisce in via generale la impossibilità di dar corso ad opere che non abbiano una valutazione di impatto ambientale positiva o non si conformino alle condizioni imposte in sede di valutazione di impatto ambientale.

2) Nel capo secondo, recante le disposizioni per le procedure di competenza statale, viene identificato nel CIPE l'organo chiamato a giudicare su opere che sono sempre del massimo rilievo per la economia nazionale, attribuendosi, nell'ambito del CIPE funzioni di relatori al ministro per l'ecologia (chiamato a far parte del CIPE medesimo per tali mate-

rie) e agli altri ministri interessati per settore, ciascuno assistito dai propri organi consultivi. Questa disciplina è da considerare provvisoria: occorrerà infatti rivederla non appena si sarà proceduto alla istituzione del Ministero dell'ambiente che assorbirà sia la figura del ministro per l'ecologia sia le competenze ambientali di altri Ministeri. Intanto, si propone, quale risposta alle possibili preoccupazioni degli operatori ed al contempo quale contributo agli sforzi per rendere più semplici e più rapide — pur nella complessità dei problemi — le procedure amministrative, una norma che consente, in presenza del procedimento di valutazione di impatto ambientale di unificare tutti i procedimenti aventi ad oggetto la facoltà di realizzare l'opera o il suo finanziamento, al fine di garantire risultati finali al contempo più celeri e meglio coordinati.

3) Infine nel capo terzo si definiscono in generale gli obiettivi che dovranno avere le leggi delle regioni per le materie di competenza delle medesime, fissandone anche, in aggiunta alle norme generali cui tutti — sia Stato che regioni — dovranno attenersi, alcuni principi concernenti gli indispensabili raccordi con la pianificazione urbanistica — che si auspica, nel quadro di una sempre migliore politica del territorio, giunga a recepire in se stessa le metodologie valutative, assorbendo le stesse procedure di valutazione di impatto ambientale — nonché l'incidenza della valutazione di impatto ambientale su concessioni e autorizzazioni edilizie, con le connesse sanzioni in caso di inadempimento.

* * *

Si sottolinea che il taglio del provvedimento, pur se contiene norme chiare e precise, non può che essere generale, nel senso che sia la complessità delle tecniche e delle procedure, sia il rispetto delle competenze regionali, rendono necessario il ricorso ad altri strumenti di vario livello — legge delegata, delibera CIPE, regolamenti, leggi regionali — che tutti in-

sieme per più versi concorrono a consentire che il Parlamento possa ora lavorare su una proposta snella, concentrata sulle regole essenziali della valutazione di impatto ambientale.

D'altra parte il proposto provvedimento mira anche ad essere una prima tappa di un più esteso processo di riorganizzazione dell'intera disciplina dell'ambiente.

Va segnalata al riguardo la prospettiva di necessaria armonizzazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con gli altri strumenti di disciplina ambientale e di pianificazione, che dovrà svilupparsi sia verso le normative di settore, sia verso la pianificazione territoriale ed urbanistica e la stessa problematica del paesaggio.

Inoltre, con l'esplicita sperimentazione di metodi di decisione, fondati sul dialogo tra richiedente e pubblica amministrazione (vedi articolo 6 e seguenti) si potrà avviare una positiva integrazione dei principi autoritativi — su cui si basa l'ordinamento della pianificazione — con quelli di tipo consensuale.

Sempre con la sperimentazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale apparirà certamente più chiara l'importanza che, anche in materia

ambientale, assumono oggi gli strumenti fiscali. Nel governo dell'ambiente da noi questi strumenti sono ancora poco utilizzati.

Ed ancora, sempre con riferimento alle attese per gli effetti positivi dell'introduzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale nel nostro ordinamento, si auspica che in futuro non troppo lontano possa essere riorganizzato l'intero sistema delle erogazioni finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche: il giudizio positivo conseguente al procedimento di valutazione di impatto ambientale potrebbe divenire, ad esempio, vincolante ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.

All'obbligo di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, sotto forma di analisi di compatibilità soprattutto, si dovrebbe trovare il modo di assoggettare anche le « leggi provvedimento », in ispecie quelle inerenti programmi di più rilevante impatto ambientale (energia, trasporti, ivi compresa la portualità, sistemazioni idrauliche, ecc.). Così che, nei lavori parlamentari, oltre alla verifica della copertura finanziaria delle leggi si potrebbe avere un giudizio sulla « macro » compatibilità ambientale delle stesse: si tratta di un procedimento abbastanza normale negli Stati Uniti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Attuazione di direttiva comunitaria).

La presente legge ha per oggetto l'attuazione della direttiva della Comunità economica europea 27 giugno 1985, n. 85/337 CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, relativi ad opere che possono avere un impatto ambientale importante.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge le opere destinate alla difesa nazionale.

ART. 2.

(Oggetto e finalità della valutazione di impatto ambientale).

La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e determina in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
- c) l'interrelazione tra i fattori di cui alla lettera b);
- d) i beni materiali e il patrimonio culturale.

L'impatto ambientale è valutato al fine di proteggere la vita e migliorarne la qualità, nonché di realizzare un migliore ambiente, con ciò contribuendo altresì al mantenimento della varietà delle specie ed alla conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema.

Le tabelle A e B allegate costituiscono parte integrante della presente legge.

ART. 3.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale).

L'autorità competente alla valutazione di impatto ambientale, sulla base delle informazioni raccolte e dopo che siano state espletate le procedure necessarie ai sensi della presente legge, esprime il proprio giudizio motivato circa gli effetti diretti ed indiretti del progetto sottoposto su ciascuno dei fattori indicati nell'articolo precedente nonché sulla idoneità delle misure dirette ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.

ART. 4.

(Categorie di opere da sottoporre sempre a valutazione di impatto ambientale).

Alla valutazione di impatto ambientale sono sempre sottoposti i progetti relativi ad opere, anche parziali, escluse quelle di manutenzione ordinaria, ricadenti nelle categorie elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 5.

(Categorie di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale in relazione a determinate caratteristiche. — Delega al Governo).

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria con il quale si provvede a determinare le carat-

teristiche dei progetti di opere ricadenti nelle categorie elencate nella tabella *B* allegata che richiedono la loro sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, con la indicazione dei tipi di progetti che possono essere ammessi alla presentazione di uno studio in forma semplificata.

Nell'attuazione della predetta delega il Governo è tenuto ad osservare oltre le norme dalla presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi.

Per la determinazione delle caratteristiche dei progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale si dovrà dare preminente considerazione alle seguenti circostanze:

a) che gli effetti dell'opera progettata siano rilevanti per la qualità della vita e dell'ambiente di un insediamento abitativo, urbano o rurale, ovvero per la tutela di un ecosistema;

b) che gli effetti anzidetti possano prodursi anche per l'associarsi, all'impatto determinato dall'opera progettata, di quello determinato da altre opere, similari o non, preesistenti o comunque già consentite entro la medesima zona;

c) che l'opera progettata implichi varianti o deroghe alle previsioni ed alle norme urbanistiche vigenti, nel qual caso la valutazione d'impatto ambientale è sempre necessaria.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede altresì alla istituzione di osservatori ecologici aventi il compito di raccogliere dati sullo stato dell'ambiente e di fornire elementi utili per la formazione degli indirizzi e dei criteri da deliberarsi da parte del CIPE a norma dell'articolo 10 della presente legge.

ART. 6.

(Studio di impatto ambientale).

Lo studio di impatto ambientale è predisposto e presentato all'autorità competente a cura ed a spese del soggetto, privato o pubblico, che intende promuov-

vere la realizzazione di uno dei progetti di opere da sottoporre a valutazione d'impatto. Esso deve consentire di apprezzare le conseguenze della realizzazione del progetto sull'ambiente, inteso sia in senso naturale ed antropico sia in senso sociale ed economico.

Lo studio d'impatto ambientale comprende le seguenti informazioni:

1) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

2) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nell'economia nazionale e locale;

3) la descrizione del progetto nella quale in particolare sono indicate:

a) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto;

b) le principali caratteristiche dei processi produttivi (con l'indicazione tra l'altro della natura e delle quantità dei materiali impiegati);

c) il tipo e la quantità dei residui e delle emissioni previste, inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, risultanti dall'attività del progetto proposto;

4) la descrizione sommaria delle eventuali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

5) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio ed all'interazione tra questi vari fattori;

6) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto, sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

7) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente;

8) il riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;

9) il sommario delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale, l'autorità competente è tenuta a mettere a disposizione del soggetto che promuove l'opera le informazioni di cui dispone.

ART. 7.

(Studio d'impatto in forma semplificata).

Lo studio d'impatto ambientale in forma semplificata è ammesso per tipi di progetti indicati nel decreto di cui all'articolo 5.

Lo studio in forma semplificata è sempre ammesso per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale non è obbligatoria, qualora il soggetto che promuove la realizzazione dell'opera intenda sottoporla a valutazione d'impatto ambientale.

Lo studio d'impatto ambientale in forma semplificata comprende le seguenti informazioni:

1) la descrizione dello stato di fatto dell'ambiente iniziale;

2) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alla sua finalità e ai riflessi sull'economia locale;

3) la individuazione e la stima degli impatti potenziali;

4) la descrizione delle misure previste per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;

5) il riassunto di quanto previsto ai numeri precedenti.

ART. 8.

(Tutela del segreto industriale o commerciale).

Il soggetto che promuove l'opera, in rapporto alle informazioni che è tenuto a fornire attraverso lo studio di impatto ambientale, ha diritto all'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti.

ART. 9.

(Varianti o alternative).

Sino a quando non sia stato emesso l'atto contenente il giudizio d'impatto ambientale, il soggetto che promuove l'opera ha facoltà di presentare varianti o alternative al progetto inizialmente presentato al fine di eliminare o ridurre eventuali impatti negativi, anche su invito dell'autorità competente.

La presentazione di tali varianti o alternative riapre il termine di cui al primo comma dell'articolo 12.

ART. 10.

(Indirizzi e criteri definiti dal CIPE).

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e con riferimento alle categorie di opere indicate nell'articolo 4, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con la partecipazione del ministro per l'ecologia, su proposta del medesimo, con apposita delibera, definisce gli indirizzi e i criteri generali da osservare nella valutazione di impatto ambientale, e in particolare indi-

vidua, nell'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge, il contenuto e i caratteri specifici degli studi di impatto ambientale relativi alle diverse categorie di opere e le metodologie da seguire nella valutazione.

Analoga delibera viene adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro per l'ecologia entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5 e con riferimento alle categorie di opere elencate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

ART. 11.

(Partecipazione pubblica).

L'autorità competente alla valutazione d'impatto ambientale, dopo aver ricevuto il progetto e lo studio d'impatto, ne dispone il deposito per almeno venti giorni, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del comune nel cui territorio è localizzata l'opera.

A cura e a spese del soggetto che promuove l'opera, dell'avvenuto deposito viene data immediata notizia al pubblico mediante inserzione di un avviso nel Foglio annunci legali della provincia nonché su un giornale nazionale e su un giornale locale, nonché mediante altre forme di pubblicità che l'autorità competente ritenga opportuno stabilire.

Nel termine di venti giorni successivi alla fine del periodo di deposito, tutti coloro che vi abbiano interesse hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni, sulle quali l'autorità competente si pronuncia, con decisione motivata, all'atto dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3.

Nello stesso termine può venire richiesta all'autorità competente la convocazione di una pubblica udienza conoscitiva da parte di uno dei seguenti soggetti:

- 1) istituti universitari;
- 2) enti locali interessati ed altri enti pubblici aventi sede nella località interessata dal progetto;

3) associazioni regolarmente costituite per finalità di tutela dell'ambiente, iscritte in apposito elenco dalla autorità competente;

4) altri soggetti titolari di un interesse qualificato nella località, qualora abbiano presentato le osservazioni di cui al terzo comma del presente articolo.

All'udienza, della quale è redatto un verbale a cura dell'autorità competente, hanno diritto di partecipare i soggetti delle categorie indicate nel comma precedente, oltre il soggetto che promuove l'opera.

ART. 12.

(Termini e pubblicità del giudizio di impatto ambientale)

L'autorità competente alla valutazione di impatto ambientale deve esprimere il motivato giudizio di cui all'articolo 3 entro il termine massimo di centoventi giorni dalla presentazione del progetto corredata dallo studio di impatto ambientale, termine che può venire abbreviato a novanta giorni dalla legge regionale di cui all'articolo 22. Nell'atto deve esplicitamente darsi conto dei mezzi di pubblicità adoperati, delle osservazioni raccolte e della eventuale udienza pubblica conoscitiva, nonché dei pareri acquisiti, e deve essere contenuta la esposizione delle ragioni ritenute idonee a sostenere il giudizio adottato e delle eventuali condizioni cui esso viene subordinato.

Ove il termine di cui al comma precedente decorra senza che l'atto sia stato adottato, ed anche se siano stati adottati altri atti interlocutori, salvo il caso previsto dall'articolo 9, la omissione equivale a rifiuto di provvedere avverso cui l'interessato ha diritto di proporre ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale.

Dell'atto contenente il giudizio di impatto ambientale viene fatto deposito presso la segreteria del comune nel cui territorio l'opera deve realizzarsi, unitamente al progetto, allo studio d'impatto e

agli altri allegati. Avviso dell'avvenuto deposito è affisso all'albo dello stesso comune per almeno trenta giorni consecutivi e, durante il medesimo periodo, un estratto di tale avviso viene pubblicato, a cura e a spese del soggetto che promuove la realizzazione dell'opera, sul Foglio annunci legali della provincia nonché su un giornale locale. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione degli atti depositati e di estrarne copia.

ART. 13.

(Effetti della valutazione d'impatto ambientale).

L'adozione di qualsiasi provvedimento avente ad oggetto la facoltà di realizzare un progetto di opere delle categorie considerate nell'articolo 4 e nel decreto di cui all'articolo 5, non è consentita ove non sia intervenuta, con esito positivo, la valutazione d'impatto ambientale, e ove nel provvedimento stesso non siano riprodotte le eventuali condizioni a cui il giudizio d'impatto sia stato subordinato.

L'autorità che ha adottato il provvedimento di cui al comma precedente è responsabile della vigilanza sull'adempimento delle condizioni che siano state in esso riprodotte, ed è tenuta, in caso di inadempimento e previa diffida, a dichiarare la decadenza dalla facoltà di realizzare il progetto.

ART. 14.

(Valutazione d'impatto ambientale interessante altri Stati membri della Comunità economica europea).

L'autorità competente, qualora constatata che un progetto sottoposto alla sua valutazione può avere un impatto importante sull'ambiente di altro Stato membro della Comunità economica europea, trasmette immediatamente, per il tramite del Ministero degli affari esteri, copia del progetto e dello studio d'impatto ambientale alle autorità dello Stato interessato.

Alla immediata trasmissione di dette copie l'autorità competente è tenuta altresì quando abbia notizia che da parte di altro Stato membro della Comunità economica europea ne sia stata fatta richiesta. In ambedue le precedenti ipotesi, l'autorità competente, dopo l'adozione dell'atto contenente il giudizio d'impatto ambientale, cura senza indugio la trasmissione alle autorità dello Stato interessato di copia dell'atto nonché dei pareri acquisiti e della documentazione concernente le procedure di partecipazione pubblica di cui all'articolo 11.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

ART. 15.

(Competenze statali).

Relativamente alle categorie di opere elencate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della allegata tabella A, la valutazione d'impatto ambientale è di competenza di organi dello Stato, che vi provvedono previo parere delle regioni interessate in conformità di quanto stabilito nel capo primo della presente legge e negli articoli seguenti.

ART. 16.

(Presentazione del progetto e parere della regione).

Il progetto di opere appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 deve essere presentato, corredato dallo studio d'impatto ambientale, alla regione nel cui territorio è prevista l'esecuzione dell'opera.

Entro sessanta giorni dalla presentazione la regione provvede, nelle forme stabilite con la legge regionale di cui all'articolo 22, ad esprimere il proprio parere ed a trasmettere gli atti al Comitato

interministeriale per la programmazione economica.

L'eventuale parere negativo è comunicato al soggetto che promuove l'opera, il quale ha facoltà di ripresentare il progetto inserendovi varianti o alternative idonee ad eliminare o a ridurre gli impatti negativi. Sul progetto ripresentato la regione provvede a quanto previsto dal comma precedente nel termine di quaranta giorni.

Il termine di cui all'articolo 12 decorre comunque dalla data di trasmissione al CIPE del progetto presentato o ripresentato.

ART. 17.

(Apertura della istruttoria).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella qualità di Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quando abbia ricevuto il progetto e lo studio d'impatto ambientale accompagnati dal parere favorevole della regione interessata, ovvero quando, pur in presenza di parere negativo ritenga che si possa egualmente dar corso alla valutazione, e sempre che il predetto parere negativo non risulti fondato sul contrasto con norme urbanistiche e vincoli di piano regolatore, dispone l'apertura della istruttoria e attiva la procedura di partecipazione pubblica prevista dall'articolo 11.

Il parere della regione va incluso tra gli atti da depositare, a norma del primo comma dell'articolo 11, presso la segreteria del comune nel cui territorio l'opera deve eseguirsi.

ART. 18.

(Procedimento e decisione del CIPE).

In attesa della riforma legislativa della organizzazione e delle competenze relative alla tutela dell'ambiente, all'adozione dell'atto contenente il giudizio d'impatto ambientale il Comitato interministeriale per la programmazione economica prov-

vede sulla base di relazioni, congiuntamente o disgiuntamente presentate dal ministro per l'ecologia e dagli altri ministri che siano stati designati dal Presidente del Consiglio dei ministri per la loro specifica competenza in rapporto all'opera da eseguirsi.

Ai fini della presentazione della relazione di cui al comma precedente ciascuno dei ministri interessati ha facoltà di avvalersi dei propri organi tecnici consultivi.

Alle adunanze del CIPE aventi ad oggetto la valutazione d'impatto ambientale partecipano sempre, ad ogni effetto, il ministro per l'ecologia e gli altri ministri di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 19.

(Riunione di procedimenti).

Su richiesta del soggetto che promuove l'opera o di una delle autorità interessate, è disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la riunione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, disciplinato dai capi primo e secondo della presente legge, con altri procedimenti aventi ad oggetto la facoltà di realizzazione dell'opera o il suo finanziamento.

Nel decreto si provvede a stabilire le modalità per la riunione dei procedimenti, disponendosi se necessario l'obbligo delle autorità interessate di provvedere contestualmente agli atti e agli adempimenti relativi a procedimenti diversi e fissandosi i termini per lo svolgimento dei procedimenti o delle loro fasi, in quanto non siano già fissati dalla legge.

ART. 20.

(Regolamento).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, su proposta del CIPE, apposito regolamento per la definizione delle particolari modalità da osservare nel procedi-

mento di valutazione d'impatto ambientale disciplinato dai capi primo e secondo della presente legge, in conformità e in esecuzione delle norme della legge medesima.

Con lo stesso regolamento sono definiti per categorie di opere i requisiti dei quali devono essere provvisti gli studi di impatto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VALUTAZIONI D'IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

ART. 21.

(Competenze regionali).

Relativamente alle opere delle categorie elencate ai nn. 8 e 9 della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle specificate nel decreto di cui all'articolo 5, la valutazione dell'impatto ambientale è di competenza delle regioni nel cui territorio è prevista la esecuzione dell'opera, le quali vi provvedono in conformità di quanto stabilito nel capo primo della presente legge e negli articoli seguenti.

ART. 22.

(Legge regionale).

Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, ciascuna regione provvede a disciplinare con apposita legge la valutazione d'impatto ambientale delle opere da eseguirsi nel proprio territorio.

In tale legge tra l'altro sono definiti:

a) le regole da seguire nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché la indicazione dei tipi di progetti per i quali è ammessa la presentazione di uno studio semplificato, ferma comunque l'osservanza delle disposizioni contenute nel capo primo della presente legge;

b) i criteri e le metodologie da applicare alle valutazioni d'impatto, in aggiunta a quelli indicati dal CIPE nella deliberazione di cui all'articolo 10;

c) gli organi tecnici da consultare nel corso del procedimento;

d) la forma e la competenza relative all'atto contenente il giudizio d'impatto ambientale;

e) lo scambio di informazioni e le intese con altre regioni nel caso che la valutazione d'impatto ambientale di un progetto risulti interessare anche il loro territorio.

Nella medesima legge regionale sono altresì disciplinate le forme per l'adozione del parere e per la trasmissione al CIPE degli atti concernenti le valutazioni d'impatto ambientale di competenza statale, a norma dell'articolo 16 della presente legge.

ART. 23.

(Raccordo con la pianificazione urbanistica ed esenzioni dallo studio d'impatto ambientale).

Con la stessa legge di cui al precedente articolo 22, le regioni definiscono i modi e i criteri secondo cui le valutazioni d'impatto ambientale risultano inserite in via preventiva e per determinate categorie di opere nella elaborazione dei piani urbanistici.

In rapporto alle categorie di opere per le quali si sia operata la valutazione preventiva prevista nel comma precedente, i soggetti che promuovono le opere possono venire esentati dall'obbligo di sottoposizione dei progetti al giudizio d'impatto.

ART. 24.

(Termini per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e sanzioni).

In tutti i casi in cui sia richiesta la valutazione d'impatto ambientale, i termini fissati dalle leggi statali o regionali

per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni edilizie non decorrono se non dalla data in cui sia stato comunicato all'autorità che deve provvedere al rilascio dell'atto contenente il giudizio d'impatto ambientale. Nel caso di inadempimento delle condizioni stabilite, a norma del secondo comma dell'articolo 13, oltre la decadenza dalla facoltà di realizzare l'opera si applicano in ogni caso le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

TABELLA A.

1. — Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. — Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 megawatt, nonché centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 megawatt di durata permanente termica).
3. — Impianti adibiti esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione definitiva dei residui radioattivi.
4. — Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
5. — Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni di attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. — Impianti chimici integrati.
7. — Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione (1), tronchi ferroviari per il traffico a grandi distanze, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri.
8. — Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate.
9. — Impianti di eliminazione dei rifiuti per l'incenerimento, il trattamento chimico e lo stoccaggio a terra dei rifiuti tossici e pericolosi.

(1) Le « vie di rapida comunicazione » corrispondono alla terminologia dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975 (doc. ECE/TRANS/16).

(2) Gli « aeroporti civili » corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione della organizzazione internazionale dell'aeronautica civile (Allegato 14).

TABELLA B.

1. — *Agricoltura.*

- a) Progetti di ricomposizione rurale.
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
- c) Progetti d'idraulica agricola.
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile.
- f) Impianti che possono ospitare suini.
- g) Piscicoltura di salmonidi.
- h) Recupero di terre dal mare.

2. — *Industria estrattiva.*

- a) Estrazione della torba.
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per i residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua.
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potasso.
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite tramite sfruttamento sotterraneo.
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite tramite sfruttamento a cielo aperto.
- f) Estrazione di petrolio.
- g) Estrazione di gas naturale.
- h) Estrazione di minerali metallici.
- i) Estrazione di scisti bituminosi.
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto.
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. — *Industria energetica.*

- a) Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore, acqua calda (se non compresi nell'allegato 1).
- b) Impianti industriali di trasporto di gas, vapore e acqua calda, trasporto di energia elettrica mediante linee aeree.
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei.
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari.
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
- i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato 1).
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. — *Lavorazione dei metalli.*

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatoi (salvo quelli di cui all'allegato 1).
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, raffinazione o filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi.
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni.
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli.
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera.
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
- g) Cantieri navali.
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
- i) Costruzione di materiale ferroviario.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
- k) Impianti per arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. — *Fabbricazione di vetro.*6. — *Industria chimica.*

- a) Trattamento di prodotti intermedi e produzione di prodotti chimici speciali (se non compresi nell'allegato 1).
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e parossidi.
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. — *Industria dei prodotti alimentari.*

- a) Industria dei corpi grassi vegetali e animali.
- b) Conservazione di prodotti animali e vegetali.
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
- d) Industria della birra e del malto.
- e) Confetteria e produzione di sciroppi.
- f) Impianti destinati alla macellazione di animali.
- g) Industrie per la produzione della fecola.
- h) Stabilimenti per la produzione di farina e di olio di pesce.
- i) Zuccherifici.

8. — *Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta.*

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana.
- b) Fabbricazione di pannelli fibro-legnosi e compensati.
- c) Fabbricazione di pasta, per carta, carta e cartone.
- d) Stabilimenti per la tintura di fibre.
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
- f) Stabilimenti per la concia all'allume.

9. — *Industria della gomma.*

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. — *Progetti d'infrastruttura.*

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali.
- b) Lavori di sistemazione urbana.
- c) Meccanismi di risalita e teleferiche.
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato 1).
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua.
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumulare in modo durevole.
- g) Tram, ferrovie sopraelevate o sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- h) Installazione di oleodotti.
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
- j) Porti turistici.

11. — *Altri progetti.*

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri.
- b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette.
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali o domestici (se non compresi nell'allegato 1).
- d) Impianti di depurazione.
- e) Depositi di fango.
- f) Stoccaggio di rottami di ferro.
- g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori.
- h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali.
- i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi.
- j) Stabilimenti di aquartamento.

12. — *Modifica dei progetti che figurano nell'allegato 1 e dei progetti dell'allegato 1 che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.*